



presso il  
Ministero della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

U-GF/16

Circ. n. 714 /XVIII Sess.

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Istanza di interpello trasmessa dal CNI ai sensi dell'art.12 del d.lgs. n.81/2008 – quesiti in materia di salute e sicurezza del lavoro – art.90, commi 9 e 10, d.lgs. n.81/2008 – documento unico di regolarità contributiva – significato della dizione “assenza del DURC” – conseguenze – sospensione efficacia del titolo abilitativo - risposta della Commissione per gli Interpelli – **Interpello n.1/2016** - invio - prot. CNI n.1686

-----

Con la presente si trasmette in allegato la risposta pervenuta dalla *Commissione per gli Interpelli* della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a due quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro avanzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, a seguito di istanza pervenuta dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena, esaminata e condivisa dal GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede.

\*\*\*

L'INTERPELLO n.1/2016 rappresenta quindi la risposta alla richiesta trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 24/02/2015 (prot. CNI n.1337/2015), avente per oggetto : *“Istanza di interpello – art.90, commi 9 e 10, d.lgs. n.81/2008 – documento unico di regolarità contributiva – trasferimento agli Sportelli Unici per l’Edilizia della procedura di acquisizione del DURC – accertamento di una irregolarità contributiva – significato della dizione “assenza del DURC” – conseguenze – sospensione efficacia del titolo abilitativo – richiesta parere”* (in allegato).

In essa si chiedevano chiarimenti circa la corretta interpretazione dei commi 9 e 10 dell’art.90 del decreto legislativo 9/04/2008 n.81 e, in particolare, l’esatto significato della frase : *“assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”*, oltre ai margini di intervento dell’amministrazione concedente, in caso di assenza del DURC (v. allegati).

Riguardo il primo quesito (esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva”), la Commissione per gli Interpelli, - **nella riunione del 9/03/2016** - dopo aver richiamato la disciplina di riferimento, afferma che **per assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)** “deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”. E questo in aderenza a quanto specificato nella recente normativa che disciplina il *cd DURC on-line (DM 30/01/2015)*.

*“In altri termini, se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene rilasciato un ‘DURC irregolare’, non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola, ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare”*.

La Commissione coglie poi l’occasione per ricordare che – nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia – il responsabile dei lavori non è più tenuto a trasmettere il DURC all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori.

\*\*\*

Per quanto concerne il secondo quesito avanzato dal CNI (ammissibilità della **sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo ad iniziativa delle amministrazioni concedenti**, in caso di assenza di regolarità contributiva), la Commissione per gli Interpelli – sempre nella riunione del 9/03/2016 – risponde

dichiarando che *“l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa”*.

Si rimandano comunque tutti gli interessati alla integrale lettura dell’**Interpello n.1/2016**, prot. 37/0005572 del 21/03/2016, della Commissione per gli Interpelli, allegato.

Nell’esprimere soddisfazione per il chiarimento ottenuto, a beneficio delle imprese, dei lavoratori autonomi e degli operatori del settore, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATI :

- 1) Istanza di interpello CNI datata 24/02/2015, prot. CNI n.1337/2015 ;
- 2) Risposta della Commissione per gli Interpelli del 21/03/2016, prot. 37/5572 (**Interpello n.1/2016**) ;
- 3) Art.90 d.lgs. 9/04/2008 n.81.

ALL. 1

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

24/02/2015 U-ss/1337/2015



presso il  
Ministero della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI

/U-GF/15

Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali

Commissione per gli interpelli  
[interpellosicurezza@lavoro.gov.it](mailto:interpellosicurezza@lavoro.gov.it)

[GPiegari@lavoro.gov.it](mailto:GPiegari@lavoro.gov.it)

Oggetto: Istanza di interpello - art.90, commi 9 e 10, d.lgs. n.81/2008 - documento unico di regolarità contributiva - trasferimento agli Sportelli Unici per l'Edilizia della procedura di acquisizione del DURC - accertamento di una irregolarità contributiva - significato della dizione "assenza del DURC" - conseguenze - sospensione efficacia del titolo abilitativo - richiesta parere

Con la presente si richiede l'autorevole parere della Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art.12 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, su di una questione di utilità generale in tema di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, sollevata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forli - Cesena.

Il quesito attiene alla corretta interpretazione da dare ai **commi 9 e 10 dell'art.90 del decreto legislativo 9/04/2008 n.81**, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e della estensione della previsione che tratta della "assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi".

\*\*\*

Dato che :

Via IV Novembre, 114  
00187 Roma Italy  
tel. +39 06 6976701  
segreteria@cnionline.it  
segreteria@cnipee.it  
www.tuttoingegneri.it

- l'art.90, comma 9, lett. c), del Testo Unico sulla sicurezza dispone che : *"Il committente.... trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di*

*inizio attività ..... il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi...”;*

- il committente deve verificare l' idoneità tecnico professionale delle imprese e/o dei lavoratori autonomi, come previsto dall'Allegato XVII e art. 90, comma 9, d.lgs. n.81/2008 ;

- per effetto di recenti modifiche di semplificazione dei procedimenti amministrativi, non è più prevista in capo ai committenti di lavori edili privati la produzione del DURC nell'ambito delle procedure edilizie, ma che lo stesso DURC venga acquisito autonomamente dagli uffici comunali ;

- l'acquisizione del DURC delle imprese e/o dei lavoratori autonomi impegnati avviene, ad opera degli uffici comunali, in seguito alla comunicazione del nominativo delle imprese e/o lavoratori ;

- il DURC viene poi richiesto dagli uffici comunali nei termini stabiliti dei procedimenti amministrativi, di calendario e di organizzazione, termini che in taluni limitati casi possono generare intervalli temporali variabili, tra invio della pratica ed esercizio della richiesta DURC, e che a volte consentono comunque l'avvio delle lavorazioni in capo all'impresa fino anche alla ultimazione, nel caso di lavori di minore entità ;

- con il trasferimento in capo agli Sportelli Unici per l'Edilizia ed agli uffici comunali della procedura di acquisizione dei DURC relativi ad imprese e lavoratori autonomi impegnati nell'attività nei cantieri, si assiste in taluni casi a procedure di sospensione di efficacia dei titoli abilitativi in conseguenza dell'accertamento di DURC con notazione di irregolarità contributiva.

Verificato che la sospensione dell'efficacia dei titoli abilitativi (già conformi in tutto alla disciplina edilizia ed urbanistica) comporta, qualora siano iniziati, l'esecuzione di lavori in assenza di titolo abilitativo e pertanto “abusivi” e perciò da regolarizzare con procedimento di sanatoria.

Considerato infine che l'adozione di tali rilevanti misure deriva da una interpretazione specifica che equipara la particolare casistica di irregolarità contributiva con la nozione di “assenza del DURC” delle imprese o dei lavoratori autonomi contenuta nella specifica previsione di cui all'art. 90, comma 10, del d.lgs. n. 81/2008.

Con la presente istanza di interpello si domandano pertanto i seguenti chiarimenti circa la corretta applicazione dell'art.90, commi 9 e 10, del d.lgs. n.81 del 2008 :

**I**

1) l'esatto significato della dizione **"in assenza del documento unico di regolarità contributiva"** ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi ;

2) **se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti** che - nell'ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotti con le normative di semplificazione amministrativa - al momento della ricezione del DURC (dell'impresa e/o del lavoratore autonomo) irregolare provvedono a notificare al committente l'irregolarità, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo, con le conseguenze descritte in precedenza. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all'art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n.81/2008 ("L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente"), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo "dell'organo di Vigilanza" in cantiere e quindi con il riscontro della "assenza del DURC".

Solo da tale riscontro consegue la comunicazione dell'inadempienza all'amministrazione concedente da parte dell'Organo di Vigilanza con successiva sospensione del titolo abilitativo da parte dell'amministrazione.

In attesa di un cortese riscontro ai quesiti anzidetti, a beneficio di tutti i professionisti e gli operatori del settore, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



ALL.2

2.2.9.2

PRES. C.S. FEDE  
UFF. LEGALE

m Ips.37.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0005572.21-03-2016



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/03/2016  
Prot. 37 / 0005572 / MA007-A001-1471

Consigli



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Via IV Novembre, 114  
00187 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
22/03/2016 E-usp/1686/2016



Oggetto: Art. 12; d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito  
all'art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008.

La Commissione per gli Interpelli, di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e  
integrazioni, ha formulato la seguente risposta, nella riunione del 09/03/2016, al quesito avanzato dal  
Consiglio Nazionale degli Ingegneri relativo all'oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Danilo PAPA)

# Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 1/2016



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/03/2016

Prot. 37 / 0005672 / MA007.A001.1471

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Prot.

**Oggetto:** art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito in merito all'art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito "alla corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell'art. 90 del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell'estensione della previsione che tratta dell'assenza del documento unico di regolarità contributiva nelle imprese o dei lavoratori autonomi".

In particolare l'istante chiede di sapere:

1. l'esatto significato della dizione "in assenza del documento unico di regolarità contributiva" ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
2. se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che - nell'ambito dei compiti di autonomia richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa - al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l'irregolarità, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all'art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2008 ("L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente"), che specifichi in un particolare ed univoco contesto applicativo della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell'organo di vigilanza" in cantiere e quindi con il riscontro della "assenza del DURC".

Al riguardo va premesso che l'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi



## Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 1/2016

*particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;*

b) [...]

c) *trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)².*

Il successivo comma 10 prevede che *"in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 [...] oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente"*.

L'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che *"in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, [...], le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge"*.

### Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito l'art. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi *con le modalità di cui all'allegato XVII*. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, la suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del:

- certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- documento unico di regolarità contributiva;
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.

## Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 1/2016

Ciò posto, come meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30/01/2015), si evidenzia che per "assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)" deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso.

In altri termini se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un "DURC irregolare" non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l'art. 2, co 2 e l'art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l'esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di "assenza di regolarità" nell'art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione, all'esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC.

Ne consegue che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, non può essere emesso in caso di irregolarità.

Al riguardo si fa presente che mentre nell'ambito dei lavori privati, come previsto dall'art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC, sia in forza dell'art. 16 bis, co 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 in base al quale "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore" (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012)

Occorre evidenziare che, nell'ambito dei lavori privati dell'edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, come previsto dall'art. 14, co 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

In merito al secondo quesito la Commissione ritiene che l'amministrazione concedente sospenda l'efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall'amministrazione concedente stessa.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Giuseppe Piegari Pag. 3

## segreteria CNI

---

**Da:** InterpelloSicurezza <InterpelloSicurezza@lavoro.gov.it>  
**Inviato:** martedì 22 marzo 2016 08:45  
**A:** 'Segreteria CNI'  
**Cc:** 'Massimo Ciammola'  
**Oggetto:** Istanze di Interpello ex art. 12 c. 2 del dlgs. 81/2008  
**Allegati:** Trasmissione interpello 1-2016.pdf; Interpello 1-2016.pdf

Si trasmette in allegato la risposta all'interpello sul DURC (vs prot. n. 1337 del 24/02/2015).

Il Presidente della Commissione  
*Giuseppe Piegari*

--  
Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.  
This message was scanned and is believed to be clean.

D.Lgs. 9-4-2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. <sup>(258)</sup>

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. <sup>(259)</sup>

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). <sup>(260)</sup>

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. <sup>(261)</sup>

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. <sup>(262)</sup>

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di

coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. <sup>(263)</sup>

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 98*, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo: <sup>(264)</sup>

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'*allegato XVII*. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' *allegato XI*, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'*allegato XVII*; <sup>(265)</sup>

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' *allegato XI*, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; <sup>(266)</sup>

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall' *articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). <sup>(267)</sup>

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'*articolo 91*, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'*articolo 99*, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente. <sup>(268)</sup>

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. <sup>(257)</sup>

---

(257) Comma così sostituito dall'*art. 39, comma 1, lett. a)*, L. 7 luglio 2009, n. 88.

(258) Comma così sostituito dall'*art. 59, comma 1, lett. a)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(259) Comma inserito dall'*art. 59, comma 1, lett. b)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(260) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. c)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(261) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. d)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(262) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. e)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(263) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. f)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(264) Alinea così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. g)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(265) Lettera così modificata dall'*art. 59, comma 1, lett. h) e i)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(266) Lettera così modificata dall'*art. 59, comma 1, lett. l)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(267) Lettera così sostituita dall'*art. 59, comma 1, lett. m)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

(268) Comma così modificato dall'*art. 59, comma 1, lett. n)*, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.